



**2014/0094(COD)**

15.10.2015

## **PARERE**

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice dei visti dell'Unione (codice dei visti)  
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

Relatore per parere: István Ujhelyi

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

### 1. Introduzione

La proposta della Commissione mira a ridurre e a semplificare le attuali procedure per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, portando a maggiori risparmi e a una riduzione della burocrazia e trovando il giusto equilibrio tra necessità economiche ed esigenze in materia di sicurezza.

La facilitazione dell'accesso allo spazio Schengen per i viaggiatori legittimi agevolerà gli spostamenti di chi visita amici e parenti e di chi viaggia per affari. Potenzierà inoltre l'attività economica e la creazione di posti di lavoro nel turismo e nei settori connessi. Ciò aiuterà l'Europa a continuare a essere la prima destinazione turistica al mondo.

I principali elementi della proposta relativa al codice dei visti sono i seguenti:

riduzione dei termini per il trattamento di una domanda di visto e per la relativa decisione; possibilità di presentare una domanda di visto nei consolati di altri paesi dell'UE se lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto non è presente o rappresentato; agevolazioni per i viaggiatori legittimi, ivi compreso il rilascio obbligatorio di visti per ingressi multipli validi tre anni; semplificazione dei moduli di domanda e possibilità di fare domanda online; possibilità di regimi speciali per il rilascio di visti alla frontiera validi fino a 15 giorni; possibilità di facilitare il rilascio di visti per i visitatori che partecipano a eventi importanti.

### 2. La dimensione "trasporto e turismo" della proposta

*"Norme più flessibili in materia di visti stimoleranno la crescita e la creazione di posti di lavoro"*

Tenendo presente che l'obiettivo principale del sistema di visti Schengen è quello di impedire l'immigrazione illegale e le minacce alla sicurezza, la facilitazione delle procedure di rilascio dei visti è positivo per l'economia, in particolare per i settori del trasporto e del turismo.

Stando ai dati della Commissione europea e di diverse parti interessate, l'impatto economico di una maggiore flessibilità delle norme in materia di visti sarà molto significativo per lo spazio Schengen (cfr., ad esempio, *"Study on the economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry and on the overall economies of EU Member States being part of the Schengen Area"*, CE, DG Imprese e industria, agosto 2013 - *"Visa facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism"*, Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), gennaio 2013 - *"Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014"*, Associazione internazionale delle compagnie di navigazione da crociera (CLIA) - *"WTTC contribution to the Revision of the Visa Code"*, World Travel and Tourism Council, giugno 2015).

Norme più flessibili e accessibili in materia di visti potrebbero portare a un aumento dei viaggi verso lo spazio Schengen compreso tra il 30 e il 60%, considerando solo i sei paesi seguenti: Cina, India, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa e Ucraina.

Ciò potrebbe portare a una spesa diretta totale di ben 130 miliardi di EUR nell'arco di cinque anni (per vitto e alloggio, trasporti, divertimenti, acquisti, ecc.), il che potrebbe tradursi in circa 1,3 milioni di posti di lavoro nel turismo e nei settori connessi.

### **3. Parere del relatore**

Il relatore sostiene l'obiettivo di semplificare e facilitare le domande di visto. Ciò aiuterà i richiedenti il visto a non lasciarsi scoraggiare dagli oneri amministrativi ed economici per entrare nello spazio Schengen e potenzierà le attività turistiche e di trasporto in Europa a beneficio dell'economia.

Occorre rafforzare la comprensione reciproca tra lo spazio Schengen e i paesi terzi: maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica, maggiori campagne d'informazioni, voli diretti aggiuntivi, ecc. Possiamo inoltre trarre esempio da altri sistemi di facilitazione del rilascio dei visti (Stati Uniti, Canada e Australia).

Il relatore intende proporre alcuni emendamenti per rafforzare ulteriormente gli aspetti della proposta della Commissione favorevoli ai richiedenti il visto, sulla base dei seguenti principi:

- una maggiore flessibilità nella competenza degli Stati membri in materia di domande di visto e una migliore cooperazione consolare;
- maggiori facilitazioni per i richiedenti registrati nel sistema di informazione visti (VIS);
- rilascio di un visto per ingressi multipli per periodi più lunghi (da 5 a 10 anni);
- possibilità per i marittimi di richiedere il visto alla frontiera esterna dell'Unione.

Nel concreto, il relatore propone di prevedere procedure agevolate per i richiedenti registrati nel VIS che hanno già ottenuto e correttamente utilizzato un visto nei 18 mesi precedenti la domanda, o che dispongono di un visto per ingressi multipli, di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno.

Per quanto riguarda la cooperazione consolare, il relatore ritiene che i richiedenti non dovrebbero essere obbligati a intraprendere un viaggio di andata e ritorno di oltre 1 000 km o un viaggio che comporti un pernottamento per raggiungere il consolato dello Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto, nel caso in cui esista un'alternativa migliore presso un consolato di un altro Stato membro.

Il relatore propone inoltre di migliorare l'accessibilità della pagina Internet sui visti Schengen rendendola disponibile in diverse lingue.

Il relatore propone infine di integrare i requisiti riguardanti i documenti giustificativi relativi all'alloggio presentati dal richiedente.

## EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) Si deve presumere che i richiedenti registrati nel VIS che hanno ottenuto e correttamente utilizzato **due visti nei 12** mesi precedenti la richiesta soddisfino le condizioni di ingresso per quanto riguarda il rischio di immigrazione irregolare e la necessità di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere confutabile laddove le autorità competenti constatino che una o più di dette condizioni non sono soddisfatte in casi individuali.

##### *Emendamento*

(10) Si deve presumere che i richiedenti registrati nel VIS che hanno ottenuto e correttamente utilizzato **un visto nei 18** mesi precedenti la richiesta soddisfino le condizioni di ingresso per quanto riguarda il rischio di immigrazione irregolare e la necessità di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, tale presunzione dovrebbe essere confutabile laddove le autorità competenti constatino che una o più di dette condizioni non sono soddisfatte in casi individuali.

##### *Motivazione*

*I criteri proposti sono troppo restrittivi per i viaggiatori che hanno già ottenuto un visto per ingressi multipli, un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno. In particolare, per i membri dell'equipaggio delle compagnie di navigazione da crociera, la stagionalità e la durata media dei contratti rendono difficile il rilascio di due visti nell'arco di 12 mesi. Il corretto uso di un visto dovrebbe essere sufficiente. Ciò non aumenterebbe i rischi per la sicurezza, in quanto solo i richiedenti con comprovati precedenti di ingressi legittimi avrebbero diritto a un visto per ingressi multipli.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 12

##### *Testo della Commissione*

(12) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere

##### *Emendamento*

(12) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere

l'immigrazione irregolare . A tal fine dovrebbe essere stabilito un elenco comune di paesi terzi i cui cittadini dovrebbero essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, se si trova ad affrontare un afflusso improvviso e massiccio di immigrati irregolari, uno Stato membro dovrebbe poter introdurre temporaneamente l'obbligo del visto di transito aeroportuale nei confronti dei cittadini di un determinato paese terzo. Dovrebbero essere stabilite le condizioni e le procedure per l'applicazione di tale misura, al fine di garantire che sia limitata nel tempo e che, in conformità del principio di proporzionalità, non vada oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. La portata dell'obbligo del visto di transito aeroportuale dovrebbe limitarsi a quanto necessario per rispondere alla situazione specifica che ha indotto l'introduzione della misura.

l'immigrazione irregolare . A tal fine dovrebbe essere stabilito un elenco comune di paesi terzi i cui cittadini dovrebbero essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, se si trova ad affrontare un afflusso improvviso e massiccio di immigrati irregolari, uno Stato membro dovrebbe poter introdurre temporaneamente l'obbligo del visto di transito aeroportuale nei confronti dei cittadini di un determinato paese terzo. Dovrebbero essere stabilite le condizioni e le procedure per l'applicazione di tale misura, al fine di garantire che sia limitata nel tempo e che, in conformità del principio di proporzionalità, non vada oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. La portata dell'obbligo del visto di transito aeroportuale dovrebbe limitarsi a quanto necessario per rispondere alla situazione specifica che ha indotto l'introduzione della misura ***e dovrebbe essere decisa previa consultazione della Commissione e tenendo conto della posizione degli altri Stati membri.***

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 30**

##### *Testo della Commissione*

(30) Il rilascio dei visti alla frontiera esterna, in linea di principio, dovrebbe rimanere un'eccezione. Tuttavia, ai fini della promozione del turismo a breve termine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla frontiera esterna sulla base di un regime temporaneo e previa comunicazione e pubblicazione delle modalità organizzative di tale regime. Tali regimi dovrebbero essere di natura temporanea e la validità del visto dovrebbe essere limitata al territorio dello Stato membro che lo rilascia.

##### *Emendamento*

(30) Il rilascio dei visti alla frontiera esterna, in linea di principio, dovrebbe rimanere un'eccezione. Tuttavia, ai fini della promozione del turismo a breve termine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare visti alla frontiera esterna sulla base di un regime temporaneo e previa comunicazione e pubblicazione delle modalità organizzative di tale regime. Tali regimi dovrebbero essere di natura temporanea e la validità del visto dovrebbe essere limitata al territorio dello Stato membro che lo rilascia. ***Al fine di agevolare il ricorso a tali regimi, gli Stati membri potrebbero***

***introdurre un sistema di pre-registrazione online gratuita dei richiedenti per ottenere un visto alla frontiera esterna.***

*Motivazione*

*Per evitare code e ritardi alla frontiera esterna, le autorità competenti potrebbero ricevere notifica circa i richiedenti il visto in arrivo attraverso un sistema di pre-registrazione online, il che faciliterà l'esame e il rilascio di visti alla frontiera esterna.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 39 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(39 bis) È della massima importanza che la Commissione metta a punto un sito web uniforme che consenta ai candidati di presentare le richieste di visto online, al fine di agevolare i candidati e attrarre più visitatori nello spazio Schengen.***

*Motivazione*

*Paesi come Stati Uniti, Canada e India hanno già istituito un sistema online per la presentazione delle domande di visto al fine di agevolare i richiedenti e attrarre più visitatori. È importante che la Commissione inizi a lavorare per mettere a punto un sito online dell'UE tramite il quale i candidati possano presentare domanda per via elettronica. Ciò ridurrà gran parte la burocrazia e il carico di lavoro dei consolati e delle autorità competenti.*

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. «viaggiatore abituale registrato nel VIS»: richiedente il visto, registrato nel sistema di informazione visti, che ha ottenuto due visti nei 12 mesi precedenti la domanda;

9. «viaggiatore abituale registrato nel VIS»: richiedente il visto che:

**a)** è registrato nel sistema di informazione visti e ha ottenuto un visto nei 18 mesi

precedenti la domanda; *o*

***b) ha precedentemente ottenuto un visto per ingressi multipli, un visto nazionale (di tipo "D") o un titolo di soggiorno nazionale rilasciato da uno Stato membro con validità di almeno sei mesi, a condizione che la richiesta sia presentata entro 12 mesi dalla scadenza del visto per ingressi multipli, del visto nazionale o del titolo di soggiorno nazionale;***

#### *Motivazione*

*I criteri proposti sono troppo restrittivi per i viaggiatori che hanno già ottenuto un visto per ingressi multipli, un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno. In particolare, per i membri dell'equipaggio delle compagnie di navigazione da crociera, la stagionalità e la durata media dei contratti rendono difficile il rilascio di due visti nell'arco di 12 mesi. Il corretto uso di un visto dovrebbe essere sufficiente. Ciò non aumenterebbe i rischi per la sicurezza, in quanto solo i richiedenti con comprovati precedenti di ingressi legittimi avrebbero diritto a un visto per ingressi multipli.*

### **Emendamento 6**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 - paragrafo 2 - parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Qualora lo Stato membro competente ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6, il richiedente è autorizzato a presentare la domanda:

##### *Emendamento*

2. Qualora lo Stato membro competente ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6, ***o qualora il consolato di tale Stato membro o il centro di visto Schengen più vicini si trovino a oltre 500 km dal luogo di residenza del richiedente, oppure qualora un viaggio di andata e ritorno mediante trasporto pubblico dal luogo di residenza del richiedente richieda un pernottamento, il richiedente*** è autorizzato a presentare la domanda:

#### *Motivazione*

*La modifica mira a ovviare all'inconveniente riscontrato da alcuni richiedenti in paesi molto grandi (ad esempio la Cina, l'India o la Russia) che devono viaggiare anche più di 1 000 km,*



*o prevedere un pernottamento, per presentare domanda in un consolato dello Stato membro competente. Onde evitare tale inconveniente, sarebbe opportuno estendere la possibilità di presentare domanda di visto presso un consolato di un altro Stato membro.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 - paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Le domande possono essere presentate da *sei* mesi a 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.

##### *Emendamento*

1. Le domande possono essere presentate da **dodici** mesi a 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.

##### *Motivazione*

*Sei mesi non sono sufficienti per le prenotazioni in anticipo. Per esempio, le prenotazioni di crociere sono possibili fino a 18 mesi prima. La modifica mira a risolvere l'incertezza dei potenziali viaggiatori in merito all'eventualità di prenotare una crociera o un altro pacchetto vacanze. Ciò andrebbe anche a vantaggio dei membri dell'equipaggio che lavorano già a bordo di una nave prima di prendere servizio su una nave da crociera in Europa, che hanno difficoltà a presentare domanda di visto entro il periodo di 6 mesi proposto dalla Commissione.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 - paragrafo 6 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**6 bis. Fatto salvo l'articolo 12, i consolati consentono la presentazione per via elettronica dei documenti di viaggio, dei moduli di domanda e di altra documentazione di supporto.**

##### *Motivazione*

*Fatti salvi gli obblighi previsti dal codice dei visti riguardo alla necessità di presentarsi a un consolato per fornire le impronte digitali e i dati biometrici e al fine di facilitare il trattamento delle domande di visti turistici, è importante che i moduli di domanda, i documenti di viaggio, le fotografie e altra documentazione di supporto possano essere elaborati elettronicamente, il che renderà più agevole la loro archiviazione per eventuali domande di visto future.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 - paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. **Il contenuto della versione elettronica** del modulo di domanda, **ove applicabile**, è riportato nell'allegato I.

##### *Emendamento*

2. **Il** modulo di domanda è **disponibile in versione elettronica e il relativo contenuto** è riportato nell'allegato I.

##### *Motivazione*

*È necessario precisare che il modulo può essere compilato elettronicamente, il che agevolerà la procedura di domanda di visto per i richiedenti e per i consolati nonché la relativa gestione e archiviazione, e apporterà altresì vantaggi in termini di riduzione della burocrazia per i visti turistici o per le persone che visitano regolarmente l'Unione europea.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13 - paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Le lettere b), c) e d) del paragrafo 1 non si applicano ai richiedenti che sono viaggiatori abituali registrati nel VIS e che hanno utilizzato correttamente ***i due visti ottenuti*** precedentemente.

##### *Emendamento*

2. Le lettere b), c) e d) del paragrafo 1 non si applicano ai richiedenti che sono viaggiatori abituali registrati nel VIS e che hanno utilizzato correttamente ***un visto ottenuto*** precedentemente.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) partecipanti di età non superiore ai ***venticinque anni*** a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro;

##### *Emendamento*

e) partecipanti di età non superiore ai ***trent'anni*** a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro;

##### *Motivazione*

*È necessario innalzare il limite di età per l'esenzione dal pagamento dei diritti per il visto,*

*dato che numerosi giovani di questa età studiano ancora e partecipano ad attività e seminari di formazione. L'obiettivo di questo emendamento è quello di rendere la procedura di visto facile per i giovani che desiderano visitare l'UE e approfittare della nostra offerta turistica, senza che il prezzo del visto costituisca un ostacolo.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 - paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Se il consolato non è competente, restituisce **senza indugio** il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.

#### *Emendamento*

2. Se il consolato non è competente, restituisce **entro al massimo otto giorni di calendario** il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 - paragrafo 3 - parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

3. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, **senza indugio**:

#### *Emendamento*

3. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, **entro al massimo otto giorni di calendario**:

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 - paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. In sede di esame di una domanda di visto uniforme presentata da un viaggiatore abituale registrato nel VIS che ha utilizzato correttamente ***i due visti ottenuti*** precedentemente, si presume che il richiedente soddisfi le condizioni di ingresso con riferimento al rischio di immigrazione irregolare, al rischio per la

#### *Emendamento*

2. In sede di esame di una domanda di visto uniforme presentata da un viaggiatore abituale registrato nel VIS che ha utilizzato correttamente ***il visto ottenuto*** precedentemente, si presume che il richiedente soddisfi le condizioni di ingresso con riferimento al rischio di immigrazione irregolare, al rischio per la

sicurezza degli Stati membri e alla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

sicurezza degli Stati membri e alla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

#### *Motivazione*

*Secondo la proposta della Commissione, i richiedenti devono aver ottenuto due visti nei 12 mesi precedenti al fine di diventare viaggiatori abituali registrati nel VIS e beneficiare di visti per ingressi multipli. La disposizione dovrebbe essere modificata in linea con la modifica della definizione di "viaggiatore abituale registrato nel VIS".*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 20 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.

##### *Emendamento*

2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 20 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda *o a causa del carico di lavoro del consolato competente.*

#### *Motivazione*

*È opportuno prevedere un termine più lungo per i consolati che fanno fronte a forti carichi di lavoro. I tempi per il trattamento delle domande e per le relative decisioni dipendono dalla stagione e dall'ubicazione geografica.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Sulle domande presentate da parenti stretti dei cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e di familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE la decisione è presa entro 5 giorni di calendario dalla data della presentazione della domanda. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 10 giorni di

##### *Emendamento*

3. Sulle domande presentate da parenti stretti dei cittadini dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e di familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE la decisione è presa entro 5 giorni di calendario dalla data della presentazione della domanda. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 10 giorni di

calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.

calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda *o a causa del carico di lavoro del consolato competente.*

#### *Motivazione*

*È opportuno prevedere un termine più lungo per i consolati che fanno fronte a forti carichi di lavoro. I tempi per il trattamento delle domande e per le relative decisioni dipendono dalla stagione e dall'ubicazione geografica.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

2. Un visto può essere rilasciato per uno o molteplici ingressi. Il periodo di validità di un visto per ingressi multipli non è superiore a **cinque** anni. Il periodo di validità di un visto per ingressi multipli può essere esteso oltre la scadenza del passaporto sul quale il visto è apposto.

##### *Emendamento*

2. Un visto può essere rilasciato per uno o molteplici ingressi. Il periodo di validità di un visto per ingressi multipli non è superiore a **dieci** anni. Il periodo di validità di un visto per ingressi multipli può essere esteso oltre la scadenza del passaporto sul quale il visto è apposto.

#### *Motivazione*

*Vi sono molti esempi di visti per ingressi multipli per periodi fino a 10 anni. Ad esempio, gli Stati Uniti e il Canada offrono tali visti ai cittadini cinesi. Il rilascio di visti per ingressi multipli di 10 anni ai viaggiatori legittimi aiuterà l'Europa a continuare a essere la prima destinazione turistica al mondo.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 21 - paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Ai viaggiatori abituali registrati nel VIS che abbiano utilizzato correttamente **due visti ottenuti** precedentemente è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per almeno **tre** anni.

##### *Emendamento*

3. Ai viaggiatori abituali registrati nel VIS che abbiano utilizzato correttamente **il visto ottenuto** precedentemente è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per almeno **cinque** anni.

### *Motivazione*

*L'aumento della validità minima del visto per ingressi multipli aumenterebbe altresì il numero di visite di cittadini di paesi terzi in Europa, stimolando l'economia.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di regolamento Articolo 21 - paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Ai richiedenti **di cui al paragrafo 3** che hanno utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli **valido per tre anni** è rilasciato un visto per ingressi multipli valido per cinque anni, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla data di scadenza del visto per ingressi multipli **valido per tre anni**.

##### *Emendamento*

4. Ai richiedenti che hanno utilizzato correttamente un visto per ingressi multipli **di cui al paragrafo 3** è rilasciato un **nuovo** visto per ingressi multipli valido per **almeno** cinque anni, a condizione che la domanda sia presentata entro un anno dalla data di scadenza del visto per ingressi multipli **di cui al paragrafo 3**.

### *Motivazione*

*L'aumento della validità minima di un nuovo visto per ingressi multipli aumenterebbe altresì il numero di visite di cittadini di paesi terzi in Europa, stimolando l'economia.*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 - paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti di notificare in anticipo alle autorità competenti la loro domanda di rilascio di un visto alla frontiera esterna per mezzo di un sistema di pre-registrazione online gratuita.**

### *Motivazione*

*Per evitare code e ritardi alla frontiera esterna, le autorità competenti potrebbero ricevere notifica circa i richiedenti il visto in arrivo attraverso un sistema di pre-registrazione online, il che faciliterà l'esame e il rilascio di visti alla frontiera esterna.*

### **Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri comunicano i regimi previsti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro attuazione. La comunicazione definisce le categorie di beneficiari, l'ambito di applicazione geografico, le modalità organizzative del regime e le misure previste per garantire la verifica delle condizioni di rilascio dei visti.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri comunicano i regimi previsti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro attuazione. La comunicazione definisce le categorie di beneficiari, l'ambito di applicazione geografico, le modalità organizzative del regime e le misure previste per garantire la verifica delle condizioni di rilascio dei visti *e, se del caso, le modalità d'uso del sistema di pre-registrazione online.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 - paragrafo 1 - parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *può essere* rilasciato un visto alla frontiera se:

*Emendamento*

1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è rilasciato un visto alla frontiera se:

*Motivazione*

*L'esperienza insegna che vi sono notevoli divergenze tra gli Stati membri riguardo all'obbligo o meno di visto per i marittimi di passaggio. È necessario porre fine a tali disposizioni arbitrarie e armonizzare le norme onde garantire un più elevato grado di certezza del diritto.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;*

*Emendamento*

*soppressa*

## Motivazione

*Alla luce delle caratteristiche del loro lavoro, della durata dei contratti e del fatto che sono già ingaggiati a bordo di una nave quando arrivano nello spazio Schengen, i marittimi dovrebbero godere della flessibilità di presentare domanda di visto alla frontiera. Si propone pertanto di sopprimere tale disposizione, di modo che i marittimi possano fare richiesta alla frontiera, a condizione che la stiano attraversando per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavoreranno o hanno lavorato.*

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento Articolo 35 - paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.

##### *Emendamento*

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. ***Sono pertanto messi a punto sistemi digitali che assicurino trasparenza nella gestione dei visti adesivi.***

### Emendamento 25

#### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

##### *Emendamento*

3. I consolati degli Stati membri tengono archivi ***digitali*** delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

### Emendamento 26



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 - paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico. ***Il personale riceve una formazione sulla gestione elettronica e digitale dei fascicoli.***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 - paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La Commissione pubblica una pagina Internet sui visti Schengen contenente tutte le informazioni rilevanti per la presentazione della domanda di visto.

*Emendamento*

4. La Commissione pubblica una pagina Internet sui visti Schengen contenente tutte le informazioni rilevanti per la presentazione della domanda di visto. ***La pagina Internet è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nella lingua principale dei cinque paesi terzi con il numero più elevato di domande di visto Schengen. Essa è accessibile in tutti i formati atti a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità. Inoltre, la pagina fornisce i contatti e i link dei consolati degli Stati membri competenti per l'esame delle domande di visto.***

*Motivazione*

*È importante creare una pagina Internet che funga da sportello unico per tutte le informazioni sulle domande di visto. Alla luce della complessità del codice dei visti, occorre fornire informazioni semplici ai richiedenti il visto, di modo che sappiano quando, dove e come presentare domanda.*

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) documenti relativi all'alloggio;

*Emendamento*

a) documenti relativi all'alloggio, **o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l'alloggio;**

*Motivazione*

*Occorre menzionare in questo paragrafo la prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l'alloggio, anche tenendo conto dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b. I documenti relativi all'alloggio potrebbero infatti non essere sufficienti a dimostrare che il viaggiatore soggiornerà in un albergo o in un altro alloggio, in quanto la prenotazione potrebbe essere annullata dopo la conferma.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Codice dei visti dell'Unione (rifusione)
<b>Riferimenti</b>	COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 3.7.2014
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 15.4.2015
<b>Relatore per parere</b> Nomina	István Ujhelyi 23.4.2015
<b>Esame in commissione</b>	12.10.2015
<b>Approvazione</b>	13.10.2015
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 40 -: 2 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Evžen Tošenovský